

### Polo Chianti

**CONVENZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 55 E 56 DLG 117/2017 CTS (CODICE DEL TERZO SETTORE) AVENTE AD OGGETTO “ LO SVILUPPO DI RETI DI FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO E LA CONDIVISIONE DI SOGGETTI CON FRAGILITÀ” -  
CIG B042907511**

Nella sede della **Società della Salute Fiorentina Sud Est** – in Piazza della Vittoria,1 50012 Bagno a Ripoli (FI), CF 94297490487 e P. IVA 07179170480, (di seguito denominata “**SDS**”),

TRA

**LA Società della Salute Fiorentina Sud Est** – rappresentata da Simone Naldoni, nato a Firenze il 23/06/1964, domiciliato ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est (Codice Fiscale 94297490487 ) con sede in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria 1, che agisce in nome, per conto degli Enti del Consorzio SdS ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, autorizzato con atto SDS;

**E**

**L'Associazione Cinque Pani e Due Pesci**, che in seguito sarà denominata “**Associazione**”, Cod. Fisc.: 94037340489, con sede in San Casciano Val di Pesa, Via Volterrana 231, Loc. La Romola, Pec: AMMINISTRAZIONE@PEC.CINQUEPANIDUEPESCI.IT, iscritta al n.11 del Registro Regionale del volontariato in data 7/2/1994 con DPGR. n. 65, rappresentata dal Sig.ra Antonucci Alessandra nata a Firenze il 29/07/1973 Cod. Fisc.: NTNLSN73L69D6120, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione stessa;

PREMESSO :

- il principio di sussidiarietà orizzontale che invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati (comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e;
- il comma 5 dell'articolo 3 del TUEL che dispone che “i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonomia

**Società della Salute Fiorentina Sud Est**

Ai sensi della L.241/90, il Responsabile del procedimento è il Dott. Gilberto Macaluso,  
Ufficio Assistenza Tel. 055.6390353 – E-mail: sociale@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

### Polo Chianti

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- il “Codice del Terzo settore” approvato con D.lgs. n. 117/2017, che riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);

PREMESSO inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.

- l'art. 5, comma 1 lett. a) colloca, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative a “interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni”;

- la L.R. Toscana n. 41 del 24/2/2005, che promuove: il sostegno all'autonomia delle persone disabili e non autosufficienti, la valorizzazione ed il sostegno del ruolo peculiare delle famiglie quali luoghi privilegiati per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, nell'ambito dei principi di solidarietà ed auto-organizzazione, la cooperazione ed il mutuo aiuto delle famiglie, il ruolo attivo delle famiglie nella elaborazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi.

- la medesima Legge che riconosce un ruolo primario “alle associazioni familiari, comunque denominate, nelle quali i nuclei familiari realizzano attività di cura e di assistenza alla persona loro affidata”, rinviando all'Ente competente la disciplina dei rapporti familiari attraverso apposite

### Polo Chianti

convenzioni;

**PREMESSO** che l'Associazione Cinque Pani e due pesci:

- ha tra le finalità contemplate nel proprio Statuto lo svolgimento di attività sociali, è in possesso dei requisiti per l'instaurarsi di un rapporto convenzionale con l'Ente Pubblico,
- dispone di personale volontario qualificato e formato in relazione alle prestazioni previste dalla convenzione,
- ha sede nel territorio di competenza del soggetto firmatario della convenzione,
- utilizza prevalentemente volontari rispetto a personale convenzionato in relazione alle attività previste in convenzione,
- ha dimostrato nel tempo ampie garanzie di continuità nella presenza degli operatori (famiglie);

Tutto quanto premesso

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art. 1

#### Oggetto della convenzione

1. La SDS Fiorentina SudEst nel quadro di una strategia complessiva di interventi volti alla prevenzione del disagio sociale, particolarmente nell'area minorile, della disabilità e del sostegno alle famiglie fragili, affida all'**Associazione Cinque Pani e due pesci**, che accetta, la realizzazione del progetto allegato, **(Al. A)** quale parte integrante alla presente convenzione, che prevede le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza e in particolare:

- l'affidamento sia residenziale che diurno di minori in stato di bisogno o portatori di handicap, l'affidamento anche oltre il compimento del 18° anno di età, qualora vi sia un progetto in tal senso elaborato dai servizi sociali territorialmente competenti;
- l'organizzazione di vacanze estive e momenti di incontro periodici durante il periodo scolastico, basati su piccoli gruppi di famiglie per l'accoglienza di minori in difficoltà, portatori di handicap e soggetti fragili;
- l'organizzazione di esperienze di convivenza e vita indipendente per adulti con disabilità;
- l'accoglienza temporanea di piccoli nuclei familiari interessati da emergenza abitativa con aiuto

### Società della Salute Fiorentina Sud Est

Ai sensi della L.241/90, il Responsabile del procedimento è il Dott. Gilberto Macaluso,

Ufficio Assistenza Tel. 055.6390353 – E-mail: sociale@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

### Polo Chianti

fattivo per la ricerca di altre soluzioni stabili e durature;

2. Essendo l'attività completamente basata sull'accoglienza a livello familiare, l'Associazione può avvalersi, a tal fine, delle civili abitazioni in cui risiedono i soci e volontari dell'Associazione ed in cui si svolge l'attività di accoglienza.

3. L'associazione si avvale anche di strutture di interesse collettivo, di sua proprietà, realizzate e gestite nel rispetto delle specifiche normative vigenti, destinata ad ampliare e potenziare le iniziative promosse, pur mantenendo le caratteristiche familiari dell'accoglienza e del sostegno.

4. Per gli immobili di proprietà, in uso o in comodato all'Associazione, questa si impegna a far rispettare tutte le normative vigenti; lo stesso dicasi per le autovetture, furgoni ed altri beni mobili. Per quanto riguarda le vacanze estive, l'Associazione si riserva di utilizzare strutture diverse da quelle sopra richiamate, al fine di garantire un adeguato raggiungimento degli obiettivi a base del progetto.

5. In merito all'attivazione di progetti di affidamento, si rimanda espressamente a quanto contenuto nei **Criteri per la costituzione ed il funzionamento di comunità di famiglie**, già approvati a suo tempo e riallegati alla presente **(Al. B)**, con particolare riguardo alla valutazione di idoneità, al progetto educativo generale ed individuale, alla collaborazione con i servizi territoriali, ai rapporti con la famiglia di origine, ai rapporti con Tribunale Minorile e Giudice Tutelare, alle modalità di attivazione e di interruzione.

6. La SDS Fiorentina Sud Est nei limiti di quanto previsto dal vigente *Regolamento di Zona per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale*, si impegna, all'interno del progetto di affido, a collaborare alle necessità di trasporto per i minori in affidamento diurno o per i quali l'Associazione predisponga, di concerto con i servizi sociali territorialmente competenti, interventi per il recupero scolastico, nei limiti delle proprie risorse e disponibilità, qualora la famiglia affidataria o l'Associazione siano impossibilitate a provvedervi direttamente.

#### Art. 2 Durata del progetto e avvio attività

1. La presente convenzione ha validità di tre anni (2024/2026), decorrenti dalla data di sottoscrizione. Il rinnovo, previa relazione di valutazione e proposta di eventuali integrazioni e/o modifiche, è oggetto di nuova convenzione.

2. La Società della Salute può risolvere la presente convenzione in ogni momento previa

#### Società della Salute Fiorentina Sud Est

Ai sensi della L.241/90, il Responsabile del procedimento è il Dott. Gilberto Macaluso,  
Ufficio Assistenza Tel. 055.6390353 – E-mail: sociale@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

### Polo Chianti

diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione dagli impegni previsti nei precedenti articoli senza oneri a proprio carico se non quelli che derivano dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al momento della diffida.

3. L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte della SdS di impegni previsti negli articoli che riguardino in senso stretto l'attività e i compiti derivanti dalla presente convenzione.

#### Art. 3 Ambito territoriale

L'ambito territoriale è quello di riferimento dei Comuni della Società Della Salute Firenze Sud Est.

#### Art. 4 Monitoraggio e controllo delle attività

1. I responsabili della gestione del progetto presentano ad SDS, una relazione e rendicontazione finale, entro 60 giorni dalla conclusione annuale delle attività, sull'attività oggetto della presente convenzione.

2. La SDS procederà, sulla base della documentazione pervenuta, ad effettuare il monitoraggio in ordine alla corretta realizzazione del servizio e delle attività, riservandosi la possibilità di disporre controlli, anche in itinere, avvalendosi del personale tecnico ed amministrativo del servizio sociale. A tal fine, l'Associazione di volontariato è tenuta ad assicurare la necessaria collaborazione per l'espletamento di tutte le attività di monitoraggio e verifica.

3. La SdS e l'Associazione concordano annualmente un programma di formazione ed aggiornamento, impegnandosi affinché i soci e i volontari dell'Associazione ed il personale interessato di SDS partecipino.

4. I responsabili della gestione delle attività convenzionate vigilano sullo svolgimento delle stesse, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le scelte degli utenti e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

#### Art. 5 Finanziamento concesso e modalità di erogazione

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione la SDS provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17, utilizzando fondi propri o finanziamenti assegnati da altri enti.

2. Per la realizzazione delle attività verrà corrisposto all'Associazione un rimborso spese massimo pari ad € 33.000,00 (euro trentatremila/00) annuo e pertanto, un rimborso spese

#### Società della Salute Fiorentina Sud Est

Ai sensi della L.241/90, il Responsabile del procedimento è il Dott. Gilberto Macaluso,

Ufficio Assistenza Tel. 055.6390353 – E-mail: sociale@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

### Polo Chianti

massimo nel triennio di € 99.000,00 (euro novantanovemila/00) escluso dal campo di applicazione IVA, suddivise per Centro di costo dell'Ente territorialmente competente sulla base della provenienza territoriale delle persone coinvolte.

3. Nel caso in cui le spese sostenute per la realizzazione delle attività superino quelle massime indicate al comma 2 del presente articolo, l'Associazione non potrà richiedere il rimborso dei costi aggiuntivi rispetto a quelli massimi previsti dalla presente convenzione.

4. Il rimborso cui al comma 2 verrà erogato secondo le modalità del rimborso a costi reali. In tal senso, saranno oggetto di rimborso unicamente le spese che risultino effettivamente sostenute, regolarmente contabilizzate e rendicontate e coerenti con le attività proposte.

Per la specifica determinazione dei rimborsi e delle quote di partecipazione basate sulla previsione dei costi diretti e indiretti, si rinvia al verbale di co-progettazione.

5. La SdS si impegna alla liquidazione dei rimborsi entro 60 gg. dalla presentazione delle relative note spese. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c dedicato al progetto, di cui sopra), intestato all'Associazione.

6. La SDS e l'Associazione si impegnano a ricercare, presso altri Enti pubblici e privati, finanziamenti aggiuntivi per l'implementazione del progetto, presentando congiuntamente progetti specifici.

7. Le rendicontazioni previste saranno tre per ogni anno, in Giugno per il periodo invernale da Gennaio a Maggio, in Settembre per il periodo estivo da Giugno a Settembre, in Gennaio dell'anno successivo, per il periodo invernale da Ottobre a Dicembre.

Nel caso le quote di partecipazione siano relative a periodi più lunghi di quelli di rendicontazione verranno frazionate proporzionalmente alla durata del servizio. Per gli oneri assicurativi di legge previsti per i volontari, ovvero responsabilità civile e infortuni, il rimborso a carico della SdS sarà forfettario, nella misura del 70% dell'importo complessivo. Il rimborso di queste spese sarà richiesto al termine di ogni anno in occasione dell'ultima rendicontazione e verrà redistribuito fra i diversi Enti, territorialmente competenti, in proporzione alle spese rispettivamente rimborsate nell'arco dell'anno.

### Art. 6 Assicurazione

1. L'Associazione è tenuta a fornire, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, copia conforme all'originale della specifica polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs 117/17 stipulata con compagnia

### Società della Salute Fiorentina Sud Est

Ai sensi della L.241/90, il Responsabile del procedimento è il Dott. Gilberto Macaluso,  
Ufficio Assistenza Tel. 055.6390353 – E-mail: sociale@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

### Polo Chianti

di assicurazione di livello nazionale, volta a coprire l'assicurato per quegli incidenti provocati a terzi o ai propri volontari, soci, dipendenti e fornitori. La garanzia deve comprendere sia danni a persone che a cose.

#### Art. 7 Ammissibilità delle spese

1. Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di avvio delle attività progettuali e si conclude alla scadenza del termine finale delle attività medesime. Per essere considerate ammissibili le spese devono inoltre:
  - essere state sostenute specificatamente, anche in quota parte, per servizi e attività previste dalla presente convenzione;
  - essere coerenti con le attività di cui al precedente art.1;
  - essere necessarie alla realizzazione del servizio;
  - essere sostenute in conformità con i principi di buona gestione finanziaria;
  - essere state effettivamente sostenute, identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.
2. Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, la SDS potrà prevedere, a beneficio dell'Associazione, esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il rimborso delle spese seguirà il principio dell'effettività delle stesse, come previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, e, pertanto, dietro presentazione di note di addebito di rendicontazione delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, firmate dal Presidente della OdV corredate della specifica documentazione contabile a prova dell'avvenuto esborso.
3. A titolo indicativo sono rimborsabili - quale recupero di spese effettivamente sostenute - i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

costi diretti: spese effettivamente sostenute dall'Associazione durante l'attività oggetto della convenzione, nello specifico:

  - rimborso dei costi sostenuti per il personale qualificato utilizzato per l'attività;
  - rimborso dei costi sostenuti per il personale utilizzato per collaborazioni specifiche legate a peculiari servizi ed attività;
  - rimborso dei costi sostenuti per l'attività amministrativa specifica di rendicontazione delle spese relative al servizio;
  - rimborsi per le spese sostenute dai volontari a motivo del servizio e rimborsate agli stessi

### Polo Chianti

dall'Associazione anche tramite le forme semplificate di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017;

- rimborso delle utenze per i soli giorni di utilizzo per il servizio convenzionato;
- rimborso dei costi di manutenzione ordinaria dell'immobile e delle attrezzature utilizzate per il servizio;
- rimborso dei costi per le attività di sicurezza, igienizzazione e pulizia dei locali utilizzati per le attività;
- rimborso dei costi sostenuti per i pasti erogati agli utenti, ai volontari e agli operatori del servizio;
- rimborso dei costi sostenuti per stoviglie, posate, bicchieri, biancheria ecc;
- rimborso dei costi sostenuti per ausili e presidi messi a disposizione degli utenti,
- rimborso per l'acquisto di materiali ed attrezzature utilizzate per le attività ed i laboratori;
- rimborsi per i costi sostenuti per le uscite e le attività aggregative;
- rimborsi per i trasporti: da presentare ai fini del rimborso, ,
- rimborsi per dispositivi di prevenzione e protezione individuali utilizzati nell'ambito dell'attività;
- rimborso dei costi sostenuti per il noleggio di infrastrutture e/o strutture ricettive per lo svolgimento del servizio.

costi indiretti, esclusivamente ove correlati all'espletamento delle funzioni connesse con le attività oggetto della presente convenzione quali a titolo esemplificativo:

- oneri relativi alla copertura assicurativa: per la quota imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione (es. costi telefonici, organizzativi etc...).

#### **Art. 8 Tracciabilità flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Associazione si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito, con modificazioni, nella L. 17.12.2010 n. 217. In particolare si

#### **Società della Salute Fiorentina Sud Est**

Ai sensi della L.241/90, il Responsabile del procedimento è il Dott. Gilberto Macaluso,  
Ufficio Assistenza Tel. 055.6390353 – E-mail: sociale@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

### Polo Chianti

impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Associazione si impegna a dare immediata comunicazione a SdS ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento di eventuali controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 9 Attività, modifiche e variazioni finanziarie**

1. L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, ad utilizzare prevalentemente i propri soci e volontari. Per gli affidamenti l'Associazione si impegna ad utilizzare solo propri associati, singoli o famiglie, che hanno ottenuto da parte del Centro Affidi territorialmente competente l'iscrizione nella corrispondente Banca Dati.
2. I programmi operativi per la realizzazione del progetto sono predisposti e rivisti periodicamente dai responsabili del progetto, individuati da SDS negli Assistenti Sociali dei rispettivi Comuni territorialmente competenti, dall'Associazione in un delegato del Presidente e da un incaricato del Centro Affidi Zonale.
3. Su richiesta motivata dell'Associazione o della SdS potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nel progetto, a condizione che le stesse non alterino, significativamente l'impianto e le finalità dell'attività, nonché il rimborso previsto (in aumento o diminuzione) nei limiti previsti dalla normativa di riferimento e comunque entro il quinto del valore della convenzione.
4. L'Associazione sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera SDS da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
5. SDS si riserva la facoltà di recuperare, nei modi che riterrà opportuni, il rimborso spese già erogato in tutti i casi di accertata irregolarità o di mancato rispetto delle condizioni stabilite nella presente convenzione.

### Polo Chianti

#### **Art. 10 Svolgimento dell'attività e affidamento a soggetti esterni delegati**

1. La realizzazione delle attività dovrà essere svolta direttamente dall'Associazione salvo che per quelle parti di attività, individuate che richiedono un apporto specialistico che la stessa non dispone.
2. Per sopraggiunti motivi, ed in casi eccezionali, la delega a soggetti terzi sarà consentita, in fase di esecuzione delle attività, su richiesta motivata dell'Associazione previa autorizzazione da parte della SDS.
3. In ogni caso, l'individuazione del soggetto delegato dovrà avvenire, anche ai fini dell'ammissibilità delle relative spese da questi sostenute, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e ss.mm. ed ii..
4. L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità, in conformità a quanto previsto con i programmi concordati con i servizi sociali di riferimento. L'Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni interruzione o variazione che, per giustificato motivo e per volontà dei soci o di altri, dovesse intervenire nello svolgimento dell'attività. In tali casi l'Associazione si impegna anche a cooperare, per quanto nelle sue possibilità, per la realizzazione di possibili soluzioni alternative.
5. L'Associazione garantisce, sulla base della normativa vigente e dei richiamati *Criteri per la costituzione ed il funzionamento della comunità di famiglie*, che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie competenze. In particolare è compito dell'Associazione verificare che i soci ed i volontari siano stati riconosciuti idonei all'affidamento dai servizi competenti e mantengano nel tempo tali requisiti di idoneità.

#### **Art. 11 Irregolarità e sanzioni**

1. La SDS - in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione - potrà disporre l'interruzione dei rapporti convenzionali e dei rimborsi spese qualora l'Associazione di volontariato:
  - a. perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione all'Avviso e per l'esecuzione delle attività;
  - b. non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;
  - c. interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione della SDS, l'esecuzione del

#### **Società della Salute Fiorentina Sud Est**

Ai sensi della L.241/90, il Responsabile del procedimento è il Dott. Gilberto Macaluso,

Ufficio Assistenza Tel. 055.6390353 – E-mail: [sociale@comune.bagno-a-ripoli.fi.it](mailto:sociale@comune.bagno-a-ripoli.fi.it)

### Polo Chianti

servizio;

- d. compia gravi inadempienze nell'attività di *reporting* (relazioni quadrimestrali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- e. compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- f. eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dall'Avviso;
- g. receda senza giustificato motivo dalla presente convenzione;

nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione del servizio, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità del progetto o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nello stesso ovvero nella presente convenzione.

SDS si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del servizio.

#### Art. 12 Obblighi generali

1. Nella realizzazione del servizio di cui alla presente convenzione, l'Associazione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. La SDS non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalle attività connesse alla realizzazione del servizio di cui alla presente convenzione.
3. L'Associazione garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente la SDS da ogni e qualunque responsabilità in tal senso.
4. L'Associazione si impegna altresì a fornire alla SDS le informazioni richieste per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, dei quali prende espressamente atto e alla cui pubblicazione acconsente con la sottoscrizione del presente accordo.
5. L'Associazione ha l'obbligo di citare esplicitamente nel materiale predisposto per la realizzazione delle attività (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che lo stesso è stato realizzato con il rimborso delle spese da parte della SDS quale attività ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 117/2017.

### Polo Chianti

6. L'associazione ha l'obbligo di conservare la documentazione amministrativo contabile relativa al servizio, in originale, per dieci anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2220 del codice civile.

#### **Art. 13 Obbligo di riservatezza e trattamento dati**

1. L'Associazione si impegna al rispetto delle disposizioni vigenti in relazione al trattamento dei dati personali di cui sia venuta a conoscenza nel corso della realizzazione delle attività o che siano resi noti in ragione della presente convenzione e dà garanzia che il personale impiegato nel progetto sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.

2. I dati personali raccolti dalla SDS con riferimento all'Associazione e alle attività di cui al presente accordo saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità dell'intero procedimento ed in conformità agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di pubblicazione e diffusione secondo quanto previsto da disposizioni di legge e in particolare ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

#### **Art. 14 - Codice di comportamento**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2, comma 2 del Codice di Comportamento della SdS, l'Associazione si impegna - pena la risoluzione della convenzione - al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente atto, sono reperibili dai siti internet, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **Art. 15 Controversie e domicilio legale**

Per ogni controversia eventualmente derivante dall'interpretazione, dall'esecuzione o legata alla validità della presente convenzione, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente è esclusivamente quella del Foro di Firenze.

#### **Art. 16 - Rinvio**

Per quanto non disciplinato nel presente atto si applicano le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia.

### **Società della Salute Fiorentina Sud Est**

### Polo Chianti

#### Art. 17 - Spese

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 460/1997, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.

La presente convenzione, redatta in unico originale, si compone di 16 articoli

*Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti in modalità disgiunta con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e si perfezionerà ed assumerà la data della terza ed ultima firma.*

Bagno a Ripoli (FI) li, \_\_\_\_\_

**per Società della Salute Fiorentina  
Sud Est**

Il Direttore

Simone Naldoni

*(firmato digitalmente)*

**per l'Associazione di  
Volontariato Cinque Pani e  
Due Pesci**

Antonucci Alessandra

*Il legale rappresentante*

#### **ALLEGATI**

*ALLEGATO A: PRO-coprogettazione-ass\_2023\_5pa2pe\_proposta progettuale;*

*ALLEGATO B: Criteri funzionamento comunità di famiglie;*